



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro [REDACTED], all'udienza di discussione del 18 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al [REDACTED] e vertente

T R A

[REDACTED], rapp.ta e difesa
dall'avv.to **Antonio Iodice** e **Antimo Zarrillo**;

- **ricorrente** -

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del **Ministro p.t.**, rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall'Ufficio IX° – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta in persona del suo legale rappresentante pro tempore [REDACTED] e dei funzionari, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];

- **resistente** -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10.02.25 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo accertare e dichiarare il proprio diritto *“alla percezione del compenso individuale accessorio, previsto dall'art. 82 CCNL 2007, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2020/21 e, per l'effetto, condannare il Ministero resistente al pagamento di €582,03 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”*. Con vittoria di spese.

A sostegno di tale domanda, deduceva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto Ministero in qualità di personale A.T.A., profilo professionale Collaboratore Scolastico, e in virtù del contratto a tempo determinato presso il seguente Istituto Scolastico e nel seguente periodo:

- a.s. 2020/21: dal 25.09.2020 al 12.06.2021.



per un importo complessivo di euro 582,03 (come da conteggi in atti che appaiono *ictu oculi* corretti in quanto elaborati nel rispetto dei criteri di cui ai CCNL di categoria *ratione temporis* vigenti, oltre a non essere stati specificamente contestati) oltre interessi legali.

PRESCRIZIONE

È infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato, atteso che la domanda è riferita all'anno scolastico dal 2020/21 e che è versata in atti prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata in data 25.02.25, dunque prima del decorso di un quinquennio.

Residua il governo delle [REDACTED], che seguono la [REDACTED] e [REDACTED] come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del valore della controversia.

P.Q.M

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della [REDACTED], così provvede:

- 1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per il periodo indicato in motivazione;
- 2) condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 582,03, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
- 3) condanna il Ministero convenuto al pagamento [REDACTED]

Così deciso in Santa Maria C.V., 18.02.26

Il Giudice del lavoro

